

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCIVOLETTO, D’ALESSANDRO
PRISCO, PAGANO, GIOVANELLI, CARPINELLI,
LAURICELLA, BARRILE, ANGIUS, CADDEO, VALLETTA,
BISCARDI, CORRAO, PETTINATO, MARINI, FUSILLO,
CARCARINO, RUSSO SPENA, LO CURZIO, MURINEDDU,
STANISCIA e FIGURELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1997

Agevolazioni per favorire l’esercizio del diritto di voto

ONOREVOLI SENATORI. — La mobilità dei giovani è oggi assai più elevata di quanto non fosse in passato. Tra le ragioni va evidenziato come un'elevata mobilità sia legata ad esigenze di studio.

Questa circostanza non riguarda, peraltro, solo gli studenti universitari perchè oggi si cambia città anche per seguire corsi di formazione professionale o più in generale di qualificazione dei propri studi. Questo fenomeno è ampio anche per la irregolarità dell'offerta di istruzione superiore che caratterizza il nostro paese, irregolarità che è di sedi geografiche ma anche di livello qualitativo fra queste.

A fronte quindi del numero elevato di giovani che abitualmente vivono per queste ragioni in luogo diverso da quello di residenza, si pone il problema della loro partecipazione alle consultazioni elettorali. Si ritiene opportuno che essa sia incentivata il più possibile soprattutto per chi si accosta per le prime volte agli istituti della partecipazione politica democratica e che per questo deve essere incoraggiato al massimo ad

esercitare consapevolmente il proprio dovere civico.

Viceversa, chi studia fuori dalla propria sede si trova già ad affrontare rilevanti costi non bilanciati da redditi. Le spese di viaggio da affrontare per esercitare il diritto di voto possono, a questo punto, costituire un forte disincentivo. Da qui la presente proposta di portare al 90 per cento la riduzione — già prevista nella misura del 70 per cento per tutti i cittadini indipendentemente dal motivo per cui si trovano lontani dal proprio luogo di residenza — per i viaggi ferroviari in occasione di consultazioni elettorali e di prevedere la stipula di una convenzione con le società esercenti il trasporto aereo per garantire una riduzione del 90 per cento sulla tariffa per coprire le distanze maggiori dal luogo di iscrizione nelle liste elettorali. Si ritiene infatti che le motivazioni indicate giustifichino una particolare, e più favorevole, considerazione per la posizione di chi viva per ragioni di studio in località diversa da quella nelle cui liste elettorali è iscritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 116 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La tariffa è ridotta del 90 per cento per gli elettori che si trovano fuori dalla sede elettorale per motivi di studio documentati».

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stipula apposita convenzione con le società concessionarie di servizi di trasporto aereo di linea per prevedere la riduzione del 90 per cento della tariffa ordinaria a favore degli elettori che, trovandosi fuori dalla propria sede elettorale per motivi di studio documentati, effettuino viaggi di andata a tale sede e ritorno per distanze superiori a 400 miglia aeree.

